

Civile Ord. Sez. 2 Num. 29119 Anno 2020

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

Data pubblicazione: 18/12/2020

ORDINANZA

sul ricorso 20835-2019 proposto da:

PARVEEN KAJSAR, elettivante domiciliato in ROMA,
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, presso lo studio
dell'avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta
e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 81185690581 IN PERSONA DEL
MINISTERO PRO-TEMPORE, QUASERA ROMA IN PERSONA DEL
QUESTORE PRO-TEMPORE;

- intimati -

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 24/06/2019

2020

996

da

Corte di Casazione - copia non ufficiale

udita la relazione della Cassa svolta nella camera di
consiglio del 25/16/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS;

Corte di Casazione - copia non ufficiale



R.G. 20835/2019

PREMESSO CHE

1. Il Giudice di pace di Roma, con provvedimento del 24 giugno 2019, convalidava il provvedimento emesso in data 21 giugno 2019 nei confronti di Kausar Parveen, nata in Pakistan, nel Punjab, "con il quale, non essendo stato possibile il respingimento immediato, [il Questore di Udine] ha disposto che lo straniero fosse trattenuto, per il tempo strettamente necessario, presso il Centro di permanenza temporanea e di assistenza di Ponte Galeria".

2. Contro il provvedimento ricorre per cassazione Kausar Parveen.

Gli intimati Ministero dell'interno e Questura di Roma non hanno proposto difese.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si contesta "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, lettera b) e 14 d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 241/2004, nonché degli artt. 737 c.p.c. e 19, comma 4, d.lgs. n. 150/2011 in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione, agli artt. 7, 10, comma 5 e 35 del d.lgs. n. 25/2008, come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 142/2015, nonché all'art. 9 della direttiva n. 2013/32/CE del Consiglio del 26 giugno 2013": il Giudice di pace ha convalidato il decreto di trattenimento che è stato adottato sulla base di un provvedimento di espulsione manifestamente arbitrario in quanto emesso nonostante la "pendenza del giudizio civile svoltosi in primo grado innanzi al Tribunale di Trieste volto al riconoscimento della protezione internazionale, proseguito in appello e tuttora pendente innanzi la Corte di cassazione"; il Giudice di pace doveva quindi rilevare la manifesta arbitrarietà della presupposta espulsione e quindi non convalidare il relativo trattenimento.

Il motivo è fondato. Questa Corte ha chiarito che "in materia di immigrazione, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso



il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che, secondo l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia all'art. 2, paragrafo della Direttiva CEE n. 115 del 2008, non scatta l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità sino all'esito della decisione sul ricorso" (Cass. 22415/2015). Si è poi affermato (v. Cass. 18737/2017 e Cass. 12476/2018) che, ove, come nella specie, la sospensione del provvedimento impugnato, di rigetto della richiesta di asilo, non sia disposta con provvedimento giudiziale, ma sia "direttamente prevista dalla legge (art. 19, comma 4, d.lgs. 150/2011, come modificato dall'art.27, comma 1, lett. c del d.lgs. 142/2015), che non stabilisce quando cessi", deve concludersi "nel senso di ritenere la cessazione alla fine dell'intero giudizio, e quindi col passaggio in giudicato". Invero, in origine, l'art.35 del d.lgs. 25/2008, al comma 6, prevedeva che il reclamo non aveva effetto sospensivo, ma che la sospensione potesse essere chiesta alla Corte d'appello; detta previsione è stata soppressa dal d.lgs. 150/2011, che, all'art. 19, ha previsto l'applicazione, alle predette controversie promosse ai sensi dell'art.35 d.lgs. 25/2008, del rito sommario di primo grado, con conseguente assoggettamento ad appello dell'ordinanza del Tribunale. Il d.lgs. 142/2015 ha modificato il testo dell'art. 19, con l'inserzione, del comma 4, con il quale era previsto che "la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato", tranne in alcune ipotesi particolari.

2. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata l'ordinanza di convalida impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., va annullato il decreto del Questore del 21 giugno 2019.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tanto per la fase di merito che per il presente giudizio di legittimità.



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento del Questore del 21 giugno 2019. Condanna gli intimati in solido al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che liquida in euro 1.200, di cui euro 200 per esborsi, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 25 giugno 2020.